

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pediatrico Burlo

Garofolo – Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per la

salute della donna e del bambino, con sede a Trieste, via dell'Istria n. 65/1 –

codice fiscale 00124430323, rappresentato dal Direttore Generale

pro tempore dott., di seguito denominato "Istituto"

e

Associazione, con sede legale in, via

..... n., codice fiscale, in persona del suo legale

rappresentante, di seguito anche indicato

"....." o "....."

PREMESSO CHE:

- l'art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 favorisce

la presenza e l'attività degli organismi di volontariato all'interno delle strutture

sanitarie, stabilendo che *"è favorita la presenza e l'attività, all'interno delle*

strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal

fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali

organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o

protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo

restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non

interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli

organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni

per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle

esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che

esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture

sono regolati sulla base di quanto previsto dalla [legge n. 266/91](#) e dalle leggi regionali attuative”.

- il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo

1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” ha provveduto al

riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del

Terzo settore (ETS), al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che

concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad

elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,

favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a

valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione

degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione;

- ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs n. 117/2017 “Sono enti del Terzo

settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione

sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le

reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o

non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle

società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività

di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di

denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o

servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;

- l’Atto Aziendale dell’I.R.C.C.S. (di cui al Decreto n. 131 dd. 03.05.2023, sub

Rep. n. 613 dd. 03.05.2023) e, in particolare, all’art. 23 “Partecipazione e

società civile”, del Titolo VI - “Partecipazione” sancisce che “l’Istituto orienta

la programmazione delle proprie attività e delle strategie organizzative alla valorizzazione del cittadino utente, inteso non solo come destinatario di servizi e prestazioni, ma quale interlocutore privilegiato e 'ragion d'essere' dell'Istituto stesso" e, a tal fine, promuove forme di collaborazione con le associazioni di volontariato e di rappresentanza dei malati, per realizzare strumenti efficaci di comunicazione, di rilevazione delle reciproche esigenze, di integrazione delle rispettive potenzialità e competenze e la costruzione di progetti comuni, al fine di conseguire i migliori risultati per i pazienti e le loro famiglie;

- nell'ottica della pluriennale collaborazione con le Associazioni operanti nel settore del volontariato, l'I.R.C.C.S. ha attivato, da tempo, una convenzione per la gestione del prefabbricato sito all'interno del comprensorio ospedaliero, adibito ad alloggio gratuito per le persone impegnate nell'assistenza dei pazienti ospedalizzati, con particolare riguardo alle famiglie non residenti e con problemi di ordine logistico, al fine di dare agli ospiti un concreto supporto di solidarietà;

- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, appurate le positive ricadute e l'efficacia della prefata tipologia di collaborazione, l'I.R.C.C.S. ha stabilito di continuare ad avvalersi del supporto delle associazioni attive nella sfera del volontariato per la conduzione del prefabbricato situato all'interno del comprensorio ospedaliero e, pertanto, di approvare un Avviso, destinato alle Associazioni di Volontariato e/o di Promozione Sociale, iscritte al RUNTS ed operative nel territorio del Friuli Venezia Giulia, con il quale l'Istituto ha manifestato l'interesse alla stipula di una convenzione per la conduzione del

prefabbricato situato all'interno del comprensorio ospedaliero, al fine di adibirlo ad alloggio gratuito per le famiglie impegnate nell'assistenza degli utenti ospedalizzati, secondo i contenuti dell'Avviso medesimo e del testo di convenzione ivi allegato;

- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'I.R.C.C.S., preso atto dei lavori della Commissione - nominata con nota prot. n. dd. ed incaricata di esaminare e valutare le proposte eventualmente pervenute - nonché dell'avvenuta individuazione dell'Associazione, ad opera della Commissione medesima, per le motivazioni espresse nel verbale dd. conservato in atti, ha stabilito, altresì, di stipulare una convenzione con per la conduzione del prefabbricato situato all'interno del comprensorio ospedaliero, alle condizioni e con le modalità di cui allo Schema di convenzione approvato con decreto n./2023, per il periodo di, con decorrenza presunta dal, al, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo di tempo;

- L'Associazione risulta iscritta dal nella sezione "....." del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m. ed i.....

- l'I.R.C.C.S. materno-infantile Burlo Garofolo è ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) in data 10 dicembre 1968 dal Ministero della salute e fa parte del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto.

ART. 2 - Oggetto

Con la presente Convenzione, l'I.R.C.C.S. e l'Associazione si danno atto di realizzare un progetto di accoglienza dei familiari/persona impegnate nell'assistenza di pazienti ricoverati presso l'Istituto, non residenti in ambito locale e con problemi logistici, mediante la messa a disposizione, da parte dell'I.R.C.C.S., del prefabbricato di proprietà sito all'interno del comprensorio dell'Istituto per la conduzione del medesimo da parte dell'Associazione, allo scopo di offrire accoglienza residenziale e altre forme di sostegno sia di tipo pratico-materiale sia di tipo psicologico ai nuclei familiari/persona impegnate nell'assistenza di pazienti ricoverati presso l'Istituto.

(potrà essere, inoltre prevista, previa condivisione con l'Associazione, la gestione anche di altri beni immobili di proprietà dell'Istituto, utilizzabili ad uso foresteria).

Per la realizzazione di tale attività, l'Associazione si avvarrà dei propri mezzi e della collaborazione dei propri operatori.

I contenuti e le attività della presente convenzione sono rivolti ed effettuati a titolo completamente gratuito per le persone che usufruiscono dell'accoglienza.

La definizione e la regolamentazione dei rapporti reciproci nonché degli interessi volti alla realizzazione e allo sviluppo dell'attività convenzionale sono disciplinati negli articoli seguenti.

L'Istituto determina le scelte aziendali e l'Associazione ne è tenuta al rispetto.

L'Azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale sanitario e sociale dell'ospedale e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

Il servizio prestato è volontario, qualificato e gratuito. L'Associazione garantisce sotto la propria responsabilità che i volontari si impegnano ad osservare il vigente Regolamento per le attività svolte mediante il sostegno di associazioni che utilizzano l'opera di volontari, adottato il 3 aprile 2018 con nota prot. n. 2995/2018, che qui si richiama integralmente e che troverà applicazione per tutte le parti armonizzabili con la natura giuridica dell'Associazione e al quale i volontari dovranno attenersi nell'esercizio della loro attività all'interno del laboratorio.

L'Istituto e l'Associazione elaborano d'intesa un programma annuale degli interventi e delle attività. Per eventuali progetti finanziati dall'Associazione che richiedano la presenza di personale qualificato da inserire nell'organizzazione dell'Istituto, anche per un periodo di tempo limitato o comunque determinato, l'acquisizione dovrà avvenire attraverso i consueti canali istituzionali di acquisizione del personale dell'Ente.

ART. 3 - Modalità di svolgimento delle attività

L'attività dell'Associazione, oggetto del presente accordo, dovrà essere svolta al fine di realizzare le finalità descritte nel precedente art. 2.

Si terrà prevalentemente presso il prefabbricato di proprietà dell'I.R.C.C.S., sito all'interno del Comprensorio e consisterà nella gestione della cd "foresteria" (a titolo esemplificativo e non esaustivo: accoglienza, sistemazione, aiuto ed eventualmente anche sostegno economico per

quanto attiene l'acquisto di generi alimentari, pulizia dei locali e lavaggio degli indumenti e biancheria).

L'Associazione garantisce, inoltre, la pulizia dei locali, la dotazione di lenzuola e federe, affinché l'ospite possa provvedere al loro cambio e sostituzione, monitora il corretto utilizzo della cucina completamente attrezzata nonché il corretto utilizzo del servizio di lavanderia/stireria.

L'Associazione si assume gli obblighi di custodia degli arredi del prefabbricato, vigila sulla loro corretta conservazione da parte degli utilizzatori e assicura l'effettuazione della manutenzione e riparazione di eventuali danni occorsi agli arredi medesimi.

Le modalità di svolgimento delle attività, i tempi e i modi di accesso dei volontari dell'Associazione saranno concordati con l'Ufficio Rapporti con il Pubblico e Comunicazione (URP), quale Ufficio deputato ai rapporti con gli Enti del Terzo Settore, e i Referenti delle Strutture dell'Istituto presso le quali sono ricoverati i pazienti.

Nello specifico, l'Associazione, ai fini della corretta realizzazione delle attività convenzionali, con il presente atto, si impegna a garantire:

- l'accoglienza e la presenza di un operatore dell'Associazione sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, in ogni caso, reperibilità per arrivi che vengano concordati fuori del predetto orario;
- la collaborazione ed il raccordo con tutti i reparti di degenza dell'Istituto nonché il dialogo e confronto con la Direzione Sanitaria e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);

- la gestione delle richieste di prenotazione, che potranno pervenire dalle famiglie/pazienti, dai reparti di degenza, dalla Direzione Sanitaria, dall'URP;
- la calendarizzazione delle prenotazioni in base alla data della richiesta, dando priorità ai reparti nei quali non è previsto il posto letto vicino al bambino degente (terapia intensiva neonatale e rianimazione);
- la permanenza degli ospiti per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni (l'eventuale prolungamento dovrà essere previamente richiesto all'URP);
- la trasmissione, al Referente aziendale per le attività convenzionali, prima dell'inizio del rapporto convenzionale, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo alla convenzione, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento delle attività;
- la trasmissione mensile all'URP dell'evidenza delle persone accolte, con la relativa indicazione del numero di giornate, del luogo di provenienza e reparto di afferenza;
- l'aggiornamento dell'elenco nominativo degli operatori coinvolti a vario titolo nelle attività convenzionate da trasmettere al Referente dell'Istituto tempestivamente e, in ogni caso, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'avvicendamento;
- la predisposizione, entro il 31 marzo di ciascun anno di convenzionamento, di una relazione sull'attività, gli esiti raggiunti e sugli altri eventuali obiettivi raggiungibili con conseguente inoltro all'URP;

ART. 4 – Impegni dell'Associazione

Oltre a quanto previsto nel precedente art.3, l'Associazione si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutte le disposizioni vigenti anche interne e regolamentari dell'Istituto, in particolare alla normativa sulla Tutela dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. "Codice Privacy", così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 679/2016 e la normativa nel tempo vigente) e a tal fine, tutti gli operatori volontari devono essere responsabilizzati in merito con apposito atto scritto, da mostrare a richiesta della Direzione Sanitaria o dell'URP nell'ambito di eventuali verifiche.

L'Associazione si impegna, inoltre, al rispetto del Codice di comportamento dell'Istituto, approvato con decreto n. 102 dd. 16.03.2023 e alle prescrizioni del Piano della prevenzione della corruzione, adottato, da ultimo, con decreto n. 163 dd. 16.06.2023, che dichiara di conoscere ed accettare.

L'Associazione dichiara, altresì, l'assenza di situazioni configurabili come conflitto di interessi con l'Istituto o in relazione ai Responsabili o dipendenti delle articolazioni organizzative, presso le quali viene svolta l'attività in argomento.

L'Associazione fornisce all'URP l'elenco nominativo dei singoli volontari e l'attestazione che i volontari hanno partecipato ai corsi di formazione e hanno ricevuto un'adeguata formazione. A tal fine, l'Associazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, indicherà al Responsabile dell'URP un responsabile operativo dei propri volontari.

I volontari presenti all'interno dell'Istituto devono essere muniti di tesserino personale di riconoscimento dell'Associazione.

Nell'ambito dell'esecuzione dell'attività, i volontari si atterranno alle disposizioni impartite dall'IRCCS e rispetteranno tutti i presidi adottati dall'IRCCS in ordine alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e le misure di prevenzione e controllo delle infezioni trasmissibili indicate negli specifici atti/protocolli predisposti dalla Direzione Sanitaria dello stesso Istituto che dovranno essere rigorosamente osservati dagli operatori dell'Associazione durante l'esercizio delle attività oggetto del presente Accordo [a titolo esemplificativo e non esaustivo si ricordano le misure adottate dall'IRCCS in occasione dell'emergenza epidemiologica SARS-COV-2 (CoViD-19)].

L'Associazione si impegna al rispetto delle scelte aziendali e ad un leale e trasparente confronto con la Direzione Generale, astenendosi dal rilasciare dichiarazioni esterne in relazione all'attività svolta all'interno dell'Istituto, senza l'accordo con la Direzione medesima.

L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione si impegna a sostenere tutte le spese di gestione relative all'attività in oggetto, provvedendo, pertanto, a gestire e coordinare a proprie spese l'attività dei volontari nonché a retribuire il personale eventualmente chiamato a prestare il proprio servizio per la realizzazione delle finalità della presente convenzione.

L'Associazione si impegna, inoltre, a sostenere i costi derivanti dall'attività della quotidiana gestione dell'attività di foresteria, che non siano previsti in capo all'I.R.C.C.S., nei successivi articoli della presente Convenzione.

A parziale deroga di quanto esplicitato nei due paragrafi precedenti, l'I.R.C.C.S. potrà rifondere, ad esclusivo titolo di rimborso, le seguenti

tipologie di spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione delle attività convenzionali.

(da implementare, nel caso di progettualità che preveda il rimborso di alcune voci di spesa sostenute dall'Associazione e considerate rimborsabili dall'Istituto).

Il rimborso potrà essere erogato esclusivamente previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti.

L'Associazione e, con essa, il personale ed i volontari che per questa operano si impegnano a rispettare, nello svolgimento del Progetto e delle relative iniziative, tutte le indicazioni igienico-sanitarie predisposte dall'Istituto.

L'Associazione si impegna, infine, a comunicare tempestivamente modificazioni significative nello Statuto, nell'Atto costitutivo, nelle finalità dell'Associazione, nella sua natura o negli operatori.

Nel caso in cui le predette modificazioni siano tali da far venire meno i requisiti che avevano determinato l'iscrizione dell'Associazione nell'apposito Registro, la Convenzione dovrà intendersi risolta sin dalla data delle avvenute modificazioni.

ART. 5 - Impegni dell'Istituto

L'Istituto mette a disposizione dell'Associazione - in utilizzo esclusivo e a titolo gratuito - allo scopo della realizzazione delle finalità oggetto della presente convenzione, il prefabbricato di proprietà, ubicato all'interno del comprensorio ospedaliero censito dall'Ufficio del Territorio Catasto Fabbricati di Trieste Foglio 4 p.c.n. 287/6 e Ufficio Tavolare di Trieste al C.C. Chiarbola

in P.T. 2366 con G.N. 13212/11) da adibire ad alloggio, corredato di mobilio ed elettrodomestici.

Si impegna, altresì, a concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione delle attività convenzionate e ad assicurare, attraverso i propri Referenti, la collaborazione necessaria nello svolgimento dell'attività convenzionale, comprese le fasi di monitoraggio e verifica dell'andamento.

Sono, inoltre, a carico dell'I.R.C.C.S. gli oneri derivanti dal pagamento delle utenze, l'adeguamento degli spazi alle norme *pro tempore* vigenti, le imposte e tasse dovute per legge.

L'Istituto garantisce, inoltre, la manutenzione straordinaria del prefabbricato, riservandosi, altresì, di recuperare dall'Associazione le spese derivanti da ipotetici danni provocati a causa dell'attività ivi svolta.

L'Istituto, per il tramite del proprio Referente/i e di concerto con il Referente dell'Associazione, fissa le forme di verifica e di monitoraggio del rispetto dell'ordine di priorità di assegnazione dell'ospitalità e, a tale fine, programma incontri periodici tra i Referenti dell'Associazione e dell'Istituto.

Tali attività formeranno oggetto di un separato protocollo operativo, che verrà redatto e condiviso tra le parti, prima dell'inizio delle attività convenzionali.

L'obiettivo è la massima trasparenza della gestione delle liste di attesa degli ospiti – da realizzare anche attraverso la predisposizione di una piattaforma comune che permetta la visualizzazione della disponibilità di posti per l'accoglienza - e il rispetto dell'ordine di priorità stabilito mediante l'applicazione di criteri oggettivi, basati prioritariamente sulla garanzia di equità di accesso da parte di tutte le Strutture, con speciale riguardo per

quelle che, allo stato, non stiano ricevendo la tipologia di sostegno oggetto della presente Convenzione da parte di nessuna Associazione.

ART. 6 - Assicurazione

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 l'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità verso terzi (R.C.T.)

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 117/2017, a seguito della stipula della presente Convenzione, l'Istituto effettuerà il rimborso all'Associazione degli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, esclusivamente per i volontari che operino all'interno dell'Istituto, previa presentazione di idonea documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento, dichiarazione di assenza di contributi o rimborsi allo scopo da parte di altri soggetti e nullaosta dell'URP.

La copertura della RCT dei volontari debitamente autorizzati ad operare all'interno dell'Istituto è garantita dallo stesso, in quanto compresa nella polizza RCT dell'IRCCS. La copertura assicurativa è elemento essenziale della presente Convenzione.

ART. 7 - Inadempienze

A fronte di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dalle vigenti normative disciplinanti la materia, anche interne dell'Istituto, con particolare riguardo agli obblighi assicurativi ed alle disposizioni del Regolamento per lo svolgimento dell'attività di volontariato cit., l'Istituto può

recedere immediatamente dal presente accordo, inviando comunicazione

scritta e motivata all'Associazione a mezzo PEC o con Raccomandata A/R.

Qualora, nel corso dell'espletamento degli obblighi inerenti alla presente

Convenzione, si verificano gravi e perduranti carenze e/o inadempimenti

accertati a carico di una delle Parti, quali a titolo esemplificativo ma non

esaustivo, il mancato rispetto di quanto stabilito agli articoli relativi agli

impegni in capo a ciascuna Parte (artt. 3, 4 e 5), l'altra avrà diritto a risolvere

la presente Convenzione, con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento

del danno eventualmente prodotto e/o subito.

ART. 8 – Decorrenza, modifiche e risoluzione

Le Parti concordano che la presente Convenzione avrà durata di 36

(trentasei) mesi, con decorrenza presunta dal 01.10.2023, eventualmente

rinnovabile per un uguale periodo di tempo, su concorde volontà delle parti,

da formalizzare con scambio di corrispondenza.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione saranno

concordate espressamente per iscritto, con l'indicazione esatta della clausola

da modificare e/o integrare. Si considereranno come non apposte clausole

inserite unilateralmente, senza previo confronto.

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4, ultimo capoverso e 7, ciascuna Parte

potrà recedere motivatamente dalla presente Convenzione, con preavviso di

almeno 30 giorni, da comunicarsi all'altra Parte mediante PEC o con

Raccomandata A/R.

Di norma, 30 (trenta) giorni prima della scadenza, le Parti (per l'Istituto,

l'URP), sottopongono a verifica i contenuti della Convenzione.

L'Istituto potrà recedere in ogni momento e senza l'obbligo di preavviso, per

esigenze istituzionali.

ART. 9 – Diritti di proprietà intellettuale

L'Associazione manterrà l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi utilizzati nell'esecuzione della presente Convenzione, di cui è titolare o licenziataria, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto in capo all'Istituto sui marchi e segni distintivi medesimi.

Resta, altresì, inteso che la sottoscrizione della presente Convenzione non costituisce autorizzazione implicita all'utilizzo dei marchi/segni distintivi rispettivamente facenti capo a ciascuna Parte. L'autorizzazione dovrà eventualmente essere espressamente concessa con atto scritto e separato rispetto alla presente Convenzione.

Qualora l'Istituto venga a conoscenza di attività di terzi potenzialmente pregiudizievoli per i marchi e segni distintivi, di cui l'Associazione è titolare o licenziataria, l'Istituto si impegna a comunicarlo tempestivamente all'Associazione, affinché quest'ultima possa adottare le necessarie azioni legali a tutela dei propri diritti.

ART 10 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere segreto il contenuto di tutti i dati, informazioni, procedure organizzative e know how di cui venga a conoscenza a seguito di rivelazione della Parte che le ha fornite.

È, altresì, garantita la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei rispettivi archivi, dei dati elaborati e delle informazioni pervenute dall'altra Parte, per i 3 (tre) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, della

presente Convenzione.

ART. 11 – Sicurezza

Le Parti si impegnano, inoltre, a collaborare per la predisposizione degli atti eventualmente necessari ai fini e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii.

ART. 12 – Trattamento dei dati personali

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. “Codice Privacy”, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, del Regolamento Europeo n. 679/2016 e della normativa nel tempo vigente, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti sono trattati per il corretto adempimento della presente Convenzione e, conseguentemente, anche delle obbligazioni ivi assunte, per le attività connesse e/o strumentali allo stesso nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria vigente.

Qualora si renda necessario fornire all’Associazione dati personali relativi ai pazienti, l’Istituto si impegna a nominare, per tutta la durata della presente Convenzione, l’Associazione medesima responsabile esterno di trattamento per la banca dati dei pazienti, di cui è titolare l’Istituto ed in tale occasione l’Istituto sottoporrà l’opportuna nomina all’Associazione per la relativa sottoscrizione.

Con riferimento alla gestione privacy, ciascuna Parte si obbliga a manlevare e tenere indenne l’altra per ogni qualsivoglia danno e/o azione che l’una dovesse subire per causa imputabile all’altra, anche a titolo di mera colpa.

ART. 13 – Legge applicabile e Foro competente

La presente Convenzione è regolata e dovrà essere interpretata secondo la

legge italiana.

Per quanto non qui espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della vigente legislazione italiana in materia.

Le parti convengono che ogni controversia eventualmente derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

ART. 14 – Comunicazioni

Le comunicazioni previste dalla presente Convenzione o riferibili al medesimo – ove non diversamente disposto in altri articoli della Convenzione medesima - possono essere effettuate per iscritto, trasmesse a mano o a mezzo corriere, via e-mail, a mezzo PEC ai seguenti riferimenti:

- per

Via –

tel. n.

e-mail:

PEC:

- per l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

Via dell'Istria n. 65/1 – 34137 Trieste

tel. n. 040 3785461

PEC: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it

ART. 15 – Imposta di bollo e di Registro

La presente Convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. ed i. ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. ed i., con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Trieste, data della firma digitale , data della firma digitale

Per l'I.R.C.C.S. Burlo Garofalo Per

Il Direttore Generale

Il Legale rappresentante